

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6535 del 22/12/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. MELANDRI EMANUELE CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA SANTA LUCIA, N.40. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2020-6003 DEL 10/12/2020 PER L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI IN CONTO TERZI SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO, N.169.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6696 del 21/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **MELANDRI EMANUELE** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA SANTA LUCIA, N.40. **MODIFICA SOSTANZIALE** DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2020-6003 DEL 10/12/2020 PER L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI IN CONTO TERZI SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO, N.169.

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020/6003 del 10/12/2020 a favore della Ditta Melandri Emanuele avente sede legale in Comune di Faenza, Via Santa Lucia, n.40 e attività di raccolta e trasporto rifiuti in conto terzi in Comun di Faenza, Via Granarolo, n.169, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);

Considerato che nell'Allegato B) – emissioni in atmosfera – di cui all'AUA n.2020/6003 sopracitata, era indicato che:

- *Per l'attività di saldatura, la Ditta è tenuta a presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della presente AUA da parte del SUAP territorialmente competente, un progetto che preveda l'individuazione di una specifica area dell'impianto (officina) in cui eseguire le operazioni di saldatura e che preveda altresì il convogliamento all'esterno delle emissioni afferenti a tale attività;*
- *Il progetto dovrà essere corredato di una relazione tecnica comprensiva di tutti i dati caratteristici della emissione in termini di: Portata di emissione, altezza del camino, durata della*

*emissione, concentrazione degli inquinanti emessi e caratteristiche dell'eventuale sistema di abbattimento. La Ditta dovrà inoltre attestare se per l'attività di saldatura è previsto l'utilizzo di acciaio inox;*

- *Il progetto da presentare costituirà modifica sostanziale della presente AUA.*

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 29/11/2021 e acquisita dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna con PG 2021/184379 – **Pratica SinaDoc 32399/2021**, dalla Ditta **Melandri Emanuele (C.F./P.IVA 00231290398)** con sede legale in Comune di Faenza, Via Santa Lucia, n.40 per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020-6003 del 10/12/2020 per la propria attività di raccolta e trasporto rifiuti in conto terzi, a seguito dell'avvio dell'attività di saldatura per la manutenzione dei mezzi. Tale attività verrà effettuata mediante utilizzo di un dispositivo mobile. Rimangono invariati i restanti titoli abilitativi ambientali (scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e l'impatto acustico);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 569 del 15 aprile 2019* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e di approvazione delle direttive per il procedimento di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **32399/2021**, emerge che:

- La Ditta Melandri Emanuele ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 29/11/2021 apposita istanza per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020-6003 del 10/12/2020 per la propria attività di raccolta e trasporto di rifiuti in conto terzi sita in Comune di Faenza, Via Granarolo, n.169;
- La modifica sostanziale richiesta prevede l'avvio dell'attività di saldatura mediante utilizzo di un dispositivo mobile per la manutenzione dei mezzi, dotato di idoneo sistema di abbattimento;

- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale (PG 2021/186756) e il SUAP ha provveduto a comunicarlo al soggetto interessato (PG. 2021/187441);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stata acquisita la Relazione Tecnica istruttoria per del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna (PG. 2021/192000);

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria previsti dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 02/12/2021;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020/6003 del 10/12/2020 a favore della Ditta Melandri Emanuele nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio della propria attività di raccolta e trasporto rifiuti per conto terzi sita in Comune di Faenza, Via Granarolo, n.169 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**Per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate**

#### **DETERMINA**

1. **L'ADOZIONE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, **PER MODIFICA SOSTANZIALE** della precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020-6003 del 10/12/2020, a favore della Ditta **Melandri Emanuele (C.F./P.IVA 00231290398)** con sede legale in Comune di Faenza, Via Santa Lucia, n.40 e attività di raccolta e trasporto rifiuti in conto terzi in Via Granarolo, n.169, a seguito dell'avvio dell'attività di saldatura per la manutenzione dei mezzi., fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020-6003 del 10/12/2020 sopra richiamata;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – invariato;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE SAC – modificato -

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

**Rispetto all'impatto acustico**, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- devono essere rispettate le condizioni riportate nella relazione e nella planimetria delle sorgenti di rumore relativamente alla tipologia, alle caratteristiche acustiche, al posizionamento dei macchinari, ed ai percorsi/viabilità degli automezzi;
- deve essere verificata la compatibilità acustica e gli eventuali vincoli da adottare per salvaguardare le funzioni residenziali ammesse nella scheda progetto U.47 "Area di via Granarolo 2", se realizzate, al fine di evitare criticità acustiche.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

**E SI INFORMA:**

- che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
Dott. Fabrizio Magnarello

## Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

### Condizioni:

- le acque da scaricare in rete fognaria pubblica collegata ad impianto di depurazione sono costituite da acque reflue industriali provenienti da un impianto privato di lavaggio automezzi e da acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento del piazzale di un impianto privato di distribuzione carburanti;
- le acque reflue industriali, derivanti da 3 piazzole pendenziate con caditoia centrale, confluiscono in cisterne interrato in polipropilene isotattico. Tali cisterne fungeranno (in sequenza) da Separatore Fanghi, Separatore oli, Vasca di accumulo ed eventuale rilancio alla filtrazione per poi recapitare nel pozzetto di ispezione e prelievo individuato, nella planimetria allegata, con C2;
- le acque di prima pioggia provenienti da un'area di erogazione carburante per autotrazione (110 mq), confluiscono in una canalina lineare per poi essere trattate in una Vasca di 1<sup>a</sup> pioggia con disoleatore in continuo (Volume di separazione + volume di sedimentazione "fanghi") adeguatamente dimensionata. Tali acque confluiscono nel pozzetto di ispezione e prelievo individuato, nella planimetria allegata, con C1.

### Prescrizioni:


- Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio automezzi e acque di prima pioggia. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
- gli scarichi devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi, ad eccezione dei parametri allo scarico nel pozzetto C2 derivanti dall'impianto di lavaggio, per i quali valgono i seguenti limiti in deroga:
  - **COD <= 700 mg/l**
  - **BOD<sub>5</sub> <= 300 mg/l**
  - **SST <= 700 mg/l**
  - **Fosforo totale <= 30 mg/l**
  - **Tensioattivi totali <= 20 mg/l**
- Le deroghe di cui al punto precedente, limitatamente alle acque di scarico dell'impianto di lavaggio, sono concesse per un periodo di 48 mesi dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo sulla base di un volume di scarico non superiore a: 1200 mc/anno. Al termine di tale periodo, la ditta dovrà relazionare sulla qualità e quantità dei propri scarichi e sull'efficienza dei sistemi di trattamento installati, al fine di verificare la rimozione degli inquinanti di cui le deroghe. HERA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- Entro tre mesi dalla data di attivazione dello scarico, la Ditta deve presentare al Comune di Faenza e ad HERA SPA, un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
- con cadenza almeno annuale, va effettuato un campione rappresentativo delle Acque reflue scaricate (industriali e di prima pioggia) le cui analisi attestino la conformità dello scarico alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e smi, limitatamente ai parametri pH, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, COD, BOD<sub>5</sub>, Grassi e Oli animali/vegetali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso e Azoto Nitrico. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'Azienda a disposizione degli Organi di Vigilanza e trasmessi ogni 3 anni al Servizio Territoriale ARPAE competente e a HERA SPA;
- Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera. A tal proposito entro tre anni dal rilascio dell'AUA dovrà essere predisposta una copertura della platea di lavaggio o in alternativa, dovrà essere installata una elettrovalvola automatica, asservita a sensore di pioggia, in grado di deviare, dopo 15 minuti dall'inizio dell'evento meteorico, il flusso delle acque piovane ricadenti sulla platea stessa in altro recettore diverso dalla fognatura nera. Tale sistema dovrà altresì garantire l'afflusso delle acque di lavaggio alla rete fognaria nera. La conclusione dei lavori di adeguamento dovrà essere tempestivamente comunicata ad HERA in qualità di Gestore del SII, inviando nel contempo gli elaborati tecnici aggiornati. Terminato l'utilizzo della platea di lavaggio mezzi, deve essere eseguito un risciacquo finale della stessa per eliminare eventuali residui;

**Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:**

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - **dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);
  - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
  - **pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- 
- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
  - La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;
  - lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.
  - Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
  - i pozzetti di campionamento finali e i pozzetti d'ispezione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri da materiali di lavorazione in modo da consentire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
  - con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli svuotamenti delle vasche di sedimentazione (dei reflui industriali e di prima pioggia) e dei disoleatori. I fanghi e gli oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti presso impianti autorizzati.
  - la Ditta dovrà essere dotata di un registro di carico e scarico vidimato in cui dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fanghi e/o oli. Il registro, i formulari ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
  - Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
  - HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione delle quantità scaricate.
  - E' fatto obbligo dare immediata comunicazione a HERA SPA, ARPAE SAC, al Comune di Faenza e al Servizio Territoriale ARPAE competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente. Eventuali malfunzionamenti dei sistemi di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati alla sezione provinciale di ARPAE di Ravenna Distretto di Faenza-Bassa Romagna.
  - HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
  - Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
  - La ditta deve stipulare con HERA SPA un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

- Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare al Comune di Faenza e ad HERA SPA, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

**La planimetria della rete fognaria - Tav. 4 Variato del 07/09/2020 - costituisce parte integrante della presente AUA**



**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
**(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni:**

- La Ditta Melandri Emanuele svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti in conto terzi nel sito di Via Granarolo, n.169, in Comune di Faenza;
- le emissioni che si generano dall'attività sono di tipo diffuso e derivano da:
  - operazioni di lavaggio dei mezzi all'aperto mediante utilizzo di acqua calda e detergente.
- Al fine di limitare le emissioni potenzialmente odorigene derivanti dall'attività di lavaggio, la Ditta provvede alla bonifica dei rimorchi presso gli impianti di destinazione dei rifiuti trasportati, pertanto il lavaggio effettuato nel sito di Via Granarolo sarà esclusivamente un lavaggio delle carrozzerie;
- Con l'istanza presentata per la modifica sostanziale dell'AUA, in ottemperanza con quanto indicato nell'AUA precedente, la Ditta dichiara l'impossibilità di realizzare una postazione di saldatura fissa in quanto le dimensioni dei mezzi sui quali vengono eseguite le manutenzioni periodiche e straordinarie non consentono il corretto posizionamento del mezzo, pertanto verrà previsto l'impiego di una stazione di saldatura carrellata dotata di idonei sistemi di abbattimento del materiale particolato (filtri a cartucce).
- L'attività di saldatura sarà comunque saltuaria con un quantitativo di materiale per la saldatura piuttosto limitato; inoltre il richiedente dichiara che per le attività di saldatura non si prevede l'impiego di acciaio inox.

**Prescrizioni:**

1. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti atti a contenere le emissioni potenzialmente odorigene anche mediante schermatura arborea lungo il perimetro dell'impianto;
2. La Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna l'avvio delle operazioni di saldatura mediante l'utilizzo del dispositivo mobile.
3. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, una metodologia semplificata. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
  - **le manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovranno essere effettuate sul sistema di abbattimento installato sul dispositivo mobile, con frequenza almeno annuale.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**